



| | | | P | A | |
|----------------|------------|-------------|---------|---|--|
| Presidente | Luca | Zaia | | | |
| Vicepresidente | Marino | Zorzato | | | |
| Assessori | Renato | Chisso | | | |
| | Roberto | Ciambetti | | | |
| | Luca | Coletto | | | |
| | Maurizio | Conte | | | |
| | Marialuisa | Coppola | | | |
| | Elena | Donazzan | | | |
| | Marino | Finozzi | | | |
| | Massimo | Giorgetti | | | |
| | Franco | Manzato | | | |
| | Remo | Sernagiotto | | | |
| | Daniele | Stival | | | |
| | Segretario | Mario | Caramel | | |

Struttura amministrativa competente:
Direzione Tutela Ambiente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. _____ del _____

OGGETTO: Coordinamento delle procedure in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento concerne le procedure amministrative relative ai progetti di realizzazione di impianti idroelettrici, con specifico riferimento all'aspetto del coordinamento tra il procedimento di valutazione di impatto ambientale e il procedimento di espropriazione di pubblica utilità, alla luce della disciplina applicabile e della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 90/2012 che su tale disciplina ha significativamente inciso.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Le procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici sono state oggetto di numerosi interventi di rango statale e regionale, i quali tutti hanno contribuito a delineare una disciplina particolarmente complessa e articolata.

In tale settore si intersecano, infatti, legislazione, nazionale e regionale, concernente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, di espropriazione per pubblica utilità, nonché numerose delibere regionali in materia di procedure per l'approvazione e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici, tra i quali si ricordano, in particolare, la Dgr n. 1000 del 06 aprile 2004 e, da ultimo, la Dgr n. 2100 del 07 dicembre 2011.

In particolare, la delibera n. 1000/2004, con riferimento agli impianti idroelettrici soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale, ha individuato un procedimento volto ad armonizzare il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, in materia di fonti rinnovabili, con le procedure di cui alla legge regionale n. 10/1999, in materia di VIA, e al regio decreto n. 1775/1933, in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica.

Va ricordato che tale delibera ha individuato quale requisito di procedibilità dell'istanza la disponibilità delle aree interessate dagli impianti da realizzare al momento della presentazione della domanda. Inoltre, ha fissato la responsabilità del procedimento in capo alla struttura regionale competente in materia di VIA.

Il punto VII della medesima delibera dispone, in particolare, che la Commissione VIA, acquisito il parere della competente Autorità di Bacino, si esprima in composizione integrata "oltre che dai Dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti, anche dal Dirigente responsabile dell'Unità Periferica del Genio Civile competente per territorio e dal Dirigente responsabile dell'Unità Complessa per l'Energia nonché di quelli di tutte le altre Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento".

Dispone, infine, che la Giunta Regionale recepisca il parere espresso dalla Commissione con un'unica delibera concernente il giudizio di compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti.

Come anticipato, alla delibera n. 1000/2004 ha fatto seguito l'adozione di vari altri provvedimenti in materia, sino alla più recente delibera n. 2100/2011 la quale, anche con riferimento ai progetti per i quali è prevista l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, individua quale responsabile unico del procedimento la Direzione regionale Difesa del Suolo.

È stabilito, infatti, che la Direzione Difesa del Suolo sia competente ad attivare gli adempimenti concernenti la valutazione di impatto ambientale presso la struttura regionale competente e ad attivare l'eventuale procedura espropriativa di cui al decreto legislativo n. 327/2001.

Una siffatta stratificazione di interventi determina sul piano interpretativo, prima, e operativo, poi, inevitabili criticità – limitatamente a taluni procedimenti avviati in piena vigenza della menzionata Dgr n. 1000/2004 e tuttora pendenti – che si sono recentemente accentuate, per effetto di un tranciante intervento giurisprudenziale.

Si fa riferimento alla sentenza n. 90 del 18/06/2012, pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la quale è stato disposto l'annullamento, tra l'altro, proprio della Dgr n. 1000/2004, nella parte in cui richiedeva la dimostrazione della disponibilità delle aree interessate dagli impianti da realizzare ai fini della procedibilità della domanda.

Deve essere considerato, infatti, che la predetta sentenza ha efficacia *inter partes* limitatamente agli effetti specifici, ma ha altresì efficacia *erga omnes* ove annulla parte della citata Dgr n. 1000/2004.

Per effetto di tale pronuncia, dunque, risultano oggi procedibili ed istruibili istanze rispetto alle quali manca tale disponibilità e rispetto alle quali è possibile, se del caso, attivare la procedura di espropriazione, stante la pubblica utilità delle opere destinate alla realizzazione di centrali idroelettriche, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003.

In considerazione delle sopravvenute modifiche citate e della recente giurisprudenza, è necessario dunque coordinare le procedure in argomento, con particolare riferimento alla questione della titolarità amministrativa a esperire, ove necessario, le procedure di espropriazione.

In particolare, posto che il procedimento di autorizzazione degli interventi concernenti gli impianti idroelettrici è ad oggi disciplinato dalla Dgr n. 2100/2011 e posto altresì che la precedente disciplina di cui alla Dgr n. 1000/2004 continua a trovare applicazione solo per i procedimenti, ancora *in itinere*, avviati quando la medesima era ancora pienamente vigente, con il presente provvedimento si individua una disciplina transitoria, volta a regolare i suddetti procedimenti, con particolare attenzione alla parte della Dgr n. 1000/2004 non più applicabile in quanto annullata dalla citata sentenza TSAP n. 90/2012.

Nello specifico, pertanto, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, in ossequio al generale principio *tempus regit actum* nonché in adeguamento alla menzionata sentenza TSAP n. 90/2012, è indispensabile individuare la disciplina più in linea con le disposizioni vigenti, e segnatamente con la Dgr n. 2100/2011.

A questo proposito si ricorda che la citata Dgr n. 2100/2011 dispone che la procedura volta al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti idroelettrici sia gestita attraverso una conferenza di servizi indetta dalla Direzione Difesa del Suolo, nell'ambito della quale la posizione unitaria della Regione è stabilita nella Commissione regionale VIA contestualmente al parere di compatibilità ambientale, e che la stessa Direzione provveda ad attivare l'eventuale procedura espropriativa.

In linea con tale disciplina, si ritiene opportuno che, nei procedimenti avviati in piena vigenza della menzionata Dgr n. 1000/2004, lett. B) (interventi soggetti a procedura di VIA) e tuttora pendenti, rispetto ai quali risulta necessario avviare una procedura di espropriazione, ferma la competenza ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale in capo alla Commissione regionale VIA, la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nonché all'eventuale procedura di

espropriazione, sia in capo alla Direzione regionale Difesa del Suolo, conformemente a quanto disposto dalla Dgr n. 2100/2011.

Inoltre, in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, nonché ai principi di economicità e celerità dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno che gli uffici dell'Unità Complessa VIA – Direzione Tutela Ambiente trasmettano agli uffici della Direzione Difesa del Suolo la documentazione amministrativa concernente il singolo procedimento, con ciò evitando di gravare il proponente di ulteriori oneri non necessari alla conclusione dell'istruttoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;
- VISTA la vigente normativa statale in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;
- VISTE le delibere regionali in materia di procedure per l'approvazione e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici, con particolare riferimento alla Dgr n. 1000 del 06 aprile 2004 e alla Dgr n. 2100 del 07 dicembre 2011;
- VISTA la vigente normativa in materia di procedure di espropriazione per pubblica utilità;
- VISTA la sentenza n. 90 del 18/06/2012 pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la quale è stato disposto l'annullamento, tra l'altro, anche della Dgr n. 1000/2004, nella parte in cui richiedeva la dimostrazione della disponibilità delle aree interessate dagli impianti da realizzare ai fini della procedibilità della domanda;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che, nei procedimenti di cui alla Dgr n. 1000/2004, lett. B) (interventi soggetti a procedura di VIA), rispetto ai quali è necessario avviare una procedura di espropriazione, ferma la competenza ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale in capo alla Commissione regionale VIA, la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nonché all'eventuale procedura di espropriazione è in capo alla Direzione regionale Difesa del Suolo, conformemente a quanto disposto dalla Dgr n. 2100/2011;
3. di stabilire che, nei casi di cui al precedente punto n. 2, gli uffici dell'Unità Complessa VIA – Direzione Tutela Ambiente trasmettano ai competenti uffici della Direzione Difesa del Suolo la documentazione amministrativa concernente il singolo procedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Tutela Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia